



AVVOCATO ELIO ERRICHELLO

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

(In adempimento di quanto previsto dalla Sez. III Quater del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 7347/2020)

AVVISO

1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:

T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III Quater, R.G. n. 8720/2020.

2. NOME DEI RICORRENTI:

Davide Scansetti, Federica Mandarinini, rappresentati e difesi dall'avvocato Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

3. INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI:

Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Stato Regioni ed Unificata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano non costituiti in giudizio; Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Fazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marcello Cecchetti in Roma, piazza Barberini 12; nei confronti

Irene Cavasini non costituito in giudizio;

4. Estremi degli atti impugnati e petitum: - annullamento - dell'avviso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019/2022 tramite graduatoria riservata della Regione Toscana; - della graduatoria riservata regionale della Toscana nella parte in cui i ricorrenti sono collocati ol-tre l'ultimo posto disponibile, e del decreto recante approvazione della graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2019/2022 tramite graduatoria riservata, nonché i decreti contenuti modifiche e integrazioni successive della graduatoria; - del punteggio attribuito ai ricorrenti, del verbale di valutazione e attribuzione del punteggio non-ché dei conteggi della Commissione valutatrice, di ogni altro atto connesso relativo all'errato calcolo del punteggio in graduatoria; - del bando e delle Linee Guida del 25/7/2019 nella parte in cui escludono l'attribuzione del pun-teggio per lo svolgimento pregresso del corso di formazione di medicina generale; - di tutti gli altri avvisi pubblicati dalla Regione Toscana con riferimento al bando per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019/2022 tramite graduatoria riservata; - della delibera 2019/137/CR7a/C7 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, re-cante "Linee guida regionali in merito all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 25/06/2019, n. 60 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sani-taria"; - della delibera 19/156/CR6b/C7 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante "Riparto dei posti per l'accesso al corso di Medicina generale 2019-2021 in applicazione del d.l. 35/2019 convertito con l. 60/2019"; - di tutti gli atti istruttori ad essi connessi presupposti e conseguenti ancorché incogniti ivi compre-si; - ove occorra e per quanto di ragione, del decreto Ministero della Salute del 7 marzo 2006 come modificato dal decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2017 pubblicato in GURI n. 135 del 16.06.2017; - ove occorra e per quanto di ragione, degli atti, dei verbali e delle delibere della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e delle singole Regioni che abbiano disposto un riparto del finanziamen-to di 2 milioni di euro ex art. 12 c. 3 d.l. n. 35 del 30 aprile 2019, convertito nella legge n. 60 del 25/06/2019, in maniera difforme rispetto alla relazione tecnica allegata alla l. 60/2019; - degli atti con cui sono stati impegnati e/o utilizzati i fondi stanziati nel d.l. n. 35 del 30 aprile 2019, convertito nella legge n. 60 del 25/06/2019, per il finanziamento dei posti soprannumerari per il corso di formazione in Medicina generale; - degli atti con cui sono stati calcolate le effettive carenze dei medici di medicina generale sulla ba-se del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti; - ove occorra e per quanto di ragione, dell'Intesa ai sensi dell'art. 1 co. 34bis della Legge 23 dicem-bre 1996 n.662 e del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, art. 38, co. 1-nonies del 28.11.2019 e dell'Intesa ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 28 agosto n.281 del 20.2.2020; - di qualsivoglia diniego opposto dalle resistenti a parte ricorrente rispetto all'accesso e all'ostensione degli atti sopra citati, e di ogni altro atto inerente alla procedura per cui è causa; - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati; **NONCHE' PER LA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA'** - in quanto occorra dell'articolo 12, comma 3, l. 60/2019 nella parte in cui esclude l'attribuzione del punteggio per lo svolgimento pregresso del corso di formazione di medicina generale; **NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO** del diritto di parte ricorrente ad essere immatricolata nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, tramite graduatoria riservata; **E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA** delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito da parte ricorrente mediante reintegra-zione in forma specifica, tramite l'adozione dei provvedimenti più opportuni per dare esecuzione alla do-manda di parte ricorrente e disporre l'immatricolazione nel corso di Formazione Specifica in Medicina Ge-nerale, tramite graduatoria riservata; con l'ammissione, nel caso anche con riserva e in sovrannumero, e senza borsa, al corso di formazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario..

5. Indicazione sintetica delle censure contenute nel ricorso:

I. Violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 4, 33 ult. comma e 97 Cost. Violazione dell'Accordo collettivo nazionale vigente. Violazione e/o falsa applicazione del bando per l'accesso al corso di medicina generale 2019/2022 tramite graduatoria riservata della Regione Toscana. Violazione e/o falsa applicazione del d.l. 35/2019 convertito con l. 60/2019. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 e 34 del d.lgs. n. 151 del 2001. Irragionevolezza, carenza di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per erroneità e/o carenza dei presupposti di fatto e di diritto, per ingiustizia manifesta e per disparità di trattamento.

In via preliminare, si contesta il punteggio attribuito ai ricorrenti, in quanto esso non tiene conto del fatto che gli odierni ricorrenti hanno già sostenuto integralmente il corso MMG in Toscana dal luglio 2015 al luglio 2018, con il conseguimento di ottimi voti e il plauso dei colleghi formatori, e si chiede altresì di convertire il periodo di formazione già svolto nel nuovo triennio in caso di ammissione al corso.

II. Incostituzionalità dell'articolo 12, comma 3, della legge 60/2019. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34, 35, 36 e 97 della Costituzione. Ove si ritenga che il bando è effettivamente conforme al dettato dell'articolo 12, comma 3, della legge 60/2019, e che non sia invece frutto di una errata e falsa applicazione della norma, allora si solleva la censura di costituzionalità della stessa norma di rango primario.

III. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 4, 33 ULT. COMMA E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 23, 24 E 25 D. LGS. 368/1999. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 35/2019 CONVERTITO CON L. 60/2019. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 7 MARZO 2006. IRRAGIONevolezza, ARBITRA-RIETÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ E/O CA-RENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, PER ILLOGICITÀ, PER INGIUSTIZIA MANIFESTA E PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. CONTRADDIZIONE TRA ATTI DELLA P.A..

Il presente ricorso è volto in prima istanza a impugnare la delibera adottata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in seguito a riunione del 18/9/2019, e pubblicata con prot. 19/156/CR6b/C7 del 26/9/2019 (doc. 12), laddove prevede che "La rela-zione tecnica allegata al Decreto di cui sopra

stabilisce che “il costo medio per l’organizzazione dei corsi da parte delle Regioni è di circa 1.000 euro pro-capite, per l’intera durata del percorso formativo”. Quanto indicato al punto precedente è stato stimato dal Ministero della Salute senza alcuna analisi preliminare presso le Regioni ed essendo evidente che è fortemente sottostimato, si può ragionevolmente intendere che i 1.000 € citati nella relazione riguardino ciascun anno di corso. Pertanto, i 2.000.000 € vengono ripartiti per 3.000 €, determinando un numero di medici ammissibili pari a 666 unità per ciascun anno di applicazione della norma”, e il bando nella parte in cui ne fa applicazione. II. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 97 Cost. Violazione e/ falsa applicazione degli artt. 23 e 25 del d.lgs. 368/1999 nonché dell’art. 8 e 9 del DM n. 7/3/06. Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa, difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Erroneità della formulazione dei quesiti nn. 46 - 79 - 87, della individuazione dell’unica risposta esatta e della conseguente attribuzione del relativo punteggio al ricorrente.

IV. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 35/2019 CONVERTITO CON L. 60/2019. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA REGIONALI IN MERITO ALL’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 12 DELLA LEGGE 25/06/2019, N. 60 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 35, RECANTE MISURE EMERGENZIALI PER IL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA E ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA SANITARIA. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE PER ERRORE E/O CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. CONTRADDITTORIETÀ TRA ATTI DELLA P.A.

Emerge la contraddittorietà tra atti della P.A. e la totale irragionevolezza della delibera del 26.9.2019 della Conferenza delle Regioni qui impugnata anche ove la stessa venga confrontata con le Linee Guida del 25.7.2019 emanate dalla stessa Conferenza delle Regioni, e in cui si legge: “come emerge dalla relazione tecnica del Decreto Legge 35/2019 convertito in Legge 60/2019, si prende atto che la quantificazione della spesa complessiva di 2 mln di euro, stanziati rispettivamente nell’anno 2019, nell’anno 2020 e nell’anno 2021, per ciascun corso triennale di riferimento, è stata formulata stimando in circa 1000 euro pro capite gli ulteriori costi di organizzazione relativi alla partecipazione di 2000 soprannumerari in ciascun corso triennale” (doc. 11).

V. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4 E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 35/2019 CONVERTITO CON L. 60/2019. VIOLAZIONE E/ FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 368/1999 NONCHÉ DEL DM N. 7/3/06. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

Nella citata delibera 19/156/CR6b/C7 di riparto dei posti soprannumerari (doc. 12), le Regioni abbozzano alcune giustificazioni alla propria decisione, ma le stesse risultano ricche di contraddizioni e falle logiche, anzi mettono ancora meglio in evidenza le illogicità e i vizi alla base del ragionamento seguito, tanto che meritano un esame analitico.

VI. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4 E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. L. 35/2019 CONVERTITO CON L. 60/2019. VIOLAZIONE E/ FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 368/1999 NONCHÉ DEL DM N. 7/3/06. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ, TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.

La carenza dei medici di medicina generale è un tema attuale, affrontato in Parlamento proprio attraverso il Decreto Calabria, e che ha visto un aumento del finanziamento nel DEF di 10 milioni di euro a partire dal 2019, che vanno a sommarsi ai 38.735 milioni di finanziamento standard vincolato per la formazione in medicina generale.

VII. DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE E/O CARENZA DI POTERE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 4, 33 ULT. COMMA, 97, 117, 119 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 23, 24 E 25 D. LGS. 368/1999. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 35/2019 CONVERTITO CON L. 60/2019. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 7 MARZO 2006. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE PER ERRORE E/O CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. CONTRADDITTORIETÀ TRA ATTI DELLA P.A..

Le Regioni assumono di essere le uniche legittimate a determinare tale numero di posti, basandosi sul disposto di cui all’art. 25 del D.lgs 368/1999, che però fa riferimento al concorso per l’ammissione al corso di Medicina Generale, e non all’ammissione senza borsa tramite graduatoria riservata, che come per il caso dell’ammissione senza borsa ex l. 401/2000 costituisce un caso speciale e sottratto al controllo diretto delle Regioni.

VIII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLA CORTE COSTITUZIONALE 1998 N. 383 E DELL’ART. 3, 4, 32, 33, 34. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA P.A., VIOLAZIONE DELL’ART. 2 DEL PROTOCOLLO N. 1 DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 35/2019 CONVERTITO CON L. 60/2019. ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Tra gli scopi del Decreto Calabria vi era quello di colmare – almeno in parte – le gravi carenze di medici di medicina generale sul territorio nazionale, ma per come applicata la norma non soddisfa il fabbisogno nazionale.

IX. Istanza cautelare

Si chiede l’ammissione con riserva al corso.

X. ISTANZA EX ART. 56 CPA.

Si chiede la misura cautelare inaudita altera parte.

XI. Istanza istruttoria.

Si chiede che venga disposta l’acquisizione di tutta documentazione della procedura mancante.

6. Controinteressati sono tutti i concorrenti collocati nella graduatoria riservata del concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019/2022 della Regione Toscana ex art. 12 l. 60/19 che verrebbero superati dal ricorrente in caso di accoglimento del ricorso.

7. **Si allega:** graduatoria contenente elenco dei soggetti controinteressati; testo integrale dell’ordinanza del Tar Lazio che dispone la notifica per pubblici proclami.

8. **LA PRESENTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI È STATA AUTORIZZATA DALLA SEZ. III Q DEL T.A.R. LAZIO CON ORDINANZA IN EPIGRAFE INDICATA ED ALLEGATA AL PRESENTE AVVISO.** Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso

Napoli, 30.11.2020

Avv. Elio Errichiello